

PARTE PRIMA

Saggi

La distinzione fra parti “interessate” e parti “non interessate” nella direttiva UE 2019/1023 e nella normativa italiana di recepimento, di ALESSANDRO NIGRO pag. 159

Sinossi. Il saggio ha ad oggetto l'analisi della regola della distinzione, nell'ambito delle procedure diverse dalle procedure di insolvenza, fra parti “interessate” e parti “non interessate”.

Si tratta di una regola nuova, introdotta dalla Direttiva UE 2019/1023, nel contesto della quale essa giuoca un ruolo fondamentale: è su di essa che si impennano, infatti, sia la struttura sia il funzionamento dei procedimenti di ristrutturazione preventiva da quella Direttiva disciplinati.

Una regola che, stranamente, il legislatore italiano, in sede di attuazione della Direttiva, ha mostrato di ritenere di marginale rilevanza; ed alla quale, altrettanto stranamente, la dottrina italiana ha ritenuto di dedicare scarsissima attenzione. In ciò distaccandosi, l'uno e l'altra, dalle esperienze di altri ordinamenti a noi vicini (quello francese; quello spagnolo), che, sempre in sede di attuazione della Direttiva, hanno visto l'attribuzione di rilievo determinante alla regola in questione, che comporta – o può comportare – una incisiva deroga a taluni dei principi fondanti delle procedure concorsuali: quello della generalità di tali procedure e quello della universalità della responsabilità patrimoniale del debitore.

Abstract. *The object of the paper is the analysis of the rule of distinction, in the context of procedures other than insolvency procedures, between “interested” parties and “non-interested” parties.*

This is a new rule, introduced by EU Directive 2019/1023, in the context of which it plays a fundamental role: in fact, both the structure and the functioning of the preventive restructuring procedures regulated by that Directive are based on it.

A rule which, strangely, the Italian legislator, when implementing the Directive, showed that it considered to be of marginal relevance; and to which, equally strangely, Italian doctrine has decided to devote very little attention. In this, both of them distance themselves from the experiences of other systems close to us (the French one; the Spanish one), which, again during the implementation of the Directive, have seen the attribution of decisive importance to the rule in question, which involves - or can involve - an incisive derogation from some of the founding principles of insolvency procedures: the generality of such procedures and the universality of the financial liability of the debtor.

La "conclusione delle trattative" nella procedura di composizione negoziata della crisi di d'impresa. Il contratto biennale "avallato" dall'esperto e la convenzione di moratoria (ordinaria e digitale) condotta dall'esperto,
di SIDO BONFATTI

» 185

Sinossi. L'A. commenta le prime due soluzioni che l'articolo 23 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza prospetta come possibile sbocco della procedura di Composizione Negoziata, evidenziando le caratteristiche innovative della prima e le modificazioni che la seconda riceve per il fatto di essere condotta dall'Esperto designato dalla speciale Commissione costituita presso la Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa interessata.

Abstract. *The A. comments on the first two solutions that article 23 of the Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza presents as a possible outcome of the Negotiated Settlement procedure, highlighting the innovative characteristics of the first and the modifications that the second receives due to the fact of being conducted by the Expert designated by the special Commission established at the Chamber of Commerce in whose territorial area the registered office of the company concerned is located.*

Le amministrazioni straordinarie delle grandi imprese insolventi: prospettive de jure condendo, di DANIELE VATTERMOLI

» 199

Sinossi. L'Autore, dopo aver evidenziato la necessità di procedere ad una riforma organica delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, tenta di individuare il criterio-guida da seguire per il riordino della materia e, successivamente, di illustrare le implicazioni dell'applicazione del criterio così individua-

to, con riferimento tanto alle procedure di insolvenza, quanto agli strumenti di regolazione della crisi a cui dovesse accedere la grande impresa nel quadro dell'auspicata riforma.

Abstract. The author, after highlighting the need to carry out an organic reform of collective procedures for large companies, attempts to identify the criterion-guide to be followed for the re-ordering of the matter and, subsequently, to illustrate the implications of the application of the criterion thus identified, with reference as much to insolvency procedures as to the pre-insolvency instruments to which large companies should have access in the framework of the desired reform.

La digitalizzazione degli strumenti finanziari: occasioni di riflessione sul d.l. n. 25/2023, di MAURIZIO ONZA » 219

Sinossi. Il lavoro si propone di indagare il d.l. n. 25/2023 sulla digitalizzazione degli strumenti finanziari, analizzando criticamente i profili di novità in relazione alla organizzazione delle società per azioni e della società a responsabilità limitata, in particolare in ordine alla circolazione della partecipazione sociale.

Abstract. The essay aims to investigate the legislative decree n. 25/2023 on the digitalisation of financial instruments, critically analyzing the new profiles in relation to the organization of joint-stock companies and limited liability companies, in particular in relation to the circulation of shares as well as the quotas.

Dibattiti

Il pensiero di Paolo Ferro-Luzzi nell'evoluzione del Diritto commerciale e bancario. Incontro a dieci anni dalla sua scomparsa – Prima sessione dell'incontro di studio dell'11 novembre 2023 presieduta da Alessandro Nigro, con interventi di Floriano d'Alessandro, Paolo Spada, Piergaetano Marchetti, Giuseppe Ferri jr, Andrea Zoppini » 237

PARTE SECONDA

Documenti e informazioni

<i>Crediti deteriorati: un fenomeno endemico. Le nuove proposte in Parlamento</i> , di DINO CRIVELLARI	»	71
Norme redazionali	»	103
Codice etico	»	109